



COMUNE DI TERNENGO

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo
Tel. 015 461564 – 015 8462291 - Fax 015 8462745
ternengo@ptb.provincia.biella.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione

Art. 3, comma 4, 7 e 191, comma 2 D. Lgvo 18/08/2000 n. 267

Art. 125, D. Lgvo 12/04/2006 n. 163

Art. 12 Regolamento approvato con D.P.R. 20/08/2001 n. 384

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n° 41 DEL 28/11/2011

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE

ART. 3 LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

ART. 4 LIMITI SPECIALI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

TITOLO II

INTERVENTI ORDINARI

ART. 5 LAVORI IN ECONOMIA

ART. 6 FORNITURE IN ECONOMIA

ART. 7 SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 8 INTERVENTI MISTI

ART. 9 NORME DI SALVAGUARDIA

TITOLO III

PROCEDIMENTO

ART. 10 RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 11 INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ART. 12 INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO

ART. 13 ATTI DELLA PROCEDURA

ART. 14 SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 15 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

ART. 16 CONTRATTI APERTI

ART. 17 MEZZI DI TUTELA

ART. 18 INTERVENTI D'URGENZA

ART. 19 INTERVENTI SOMMA URGENZA

**ART. 20 INTERVENTI D'URGENZA O LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL
SINDACO**

ART. 21 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

**ART. 22 DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON
CATEGORIE PROTETTE**

ART. 23 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI

ART. 24 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

ART. 25 GARANZIE

ART. 26 REVISIONE PREZZI

**ART. 27 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE
DIRETTA**

ART. 28 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO

**ART. 29 LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE
DI VARIANTE O SUPPLETIVE**

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA FORNITURA E I SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 30 ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

ART. 31 INADEMPIMENTI

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 VERIFICA E COLLAUDO

ART. 33 PROCEDURE CONTABILI

ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli artt. 117, sesto comma, secondo periodo e 118, commi primo e secondo, della Costituzione e degli articoli 3, commi 4 e 7 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, le forniture di beni e le prestazioni di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'art. 191, comma 2, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267 e all'art. 125 del D. Lgvo 12/04/2006 n. 163 "Codice" nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente dell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuata, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei programmi risorse e obiettivi (P.R.O.) o nei singoli provvedimenti che ne prevedono la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalenti di interventi più ampi da appaltare mediante gara di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo: per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono IVA esclusa.

Art. 2 – Modalità di esecuzione.

1. L'esecuzione degli interventi può avvenire:
 - a) a) in amministrazione diretta;
 - b) b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impegnando materiali, mezzi e quant'altro occorre, anche questi nella disponibilità dello stesso ente, ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Per cottimo fiduciario sono gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purchè in possesso dei necessari requisiti.

ART. 3 – Limiti economici agli interventi in economia.

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di € **200.000,00**.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizia di variante o suppletiva, o proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extra-contrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - c) a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - d) b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 8 separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico, o rapidità di esecuzione.
5. Il limite d'importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 28/08/2001 n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
6. Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a **193.000,00**.
Tale importo è da intendersi automaticamente rettificato sulla base del diritto sopravvenuto.

Art. 4 – Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia.

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di €. **50.000,00**; qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di €. **100.000,00**; qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'art. 5, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezze, inerenti i lavori in economia, ai sensi dell'art. 131 del Codice, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Titolo II

INTERVENTI ORDINARI

Art. 5 – Lavori in economia.

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 3, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile ed opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie a titolo indicativo i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, comprese i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza degli immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o un danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori, in dipendenza di carenze o incompletezza constatata in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, commi 2 e 41, del D.P.R. 380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 4, tutti i lavori di manutenzione, di opere o impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- h) realizzazione di manufatti ed infrastrutture per le esigenze di protezione civile;
- i) manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio e di apparati di sistemi di difesa passiva;
- j) lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- k) lavori di completamento o di riparazione in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti dotazioni effettivamente a carico dell'appaltatore.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 4, tutti i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'art. 6 o alle prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 7.

Art. 6 – Forniture in economia.

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione di atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche e ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- k) forniture e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi, segnaletica stradale anche mediante noli;
- n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, manifestazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari all'eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

- p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli e altri valori bollati;
- q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla Legge 717 del 1949;
- r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali, anche extra territoriali, anche in via indiretta sottoforma di contributi;
- s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa essere differita l'acquisizione;
- u) elaborazione di pubblicazioni e riviste editate dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo rese dai medesimi;
- v) attrezzature antincendio, apparati e sistemi di difesa passiva;
- w) materiale di ricambio e accessori per il parco macchine, per le autorimesse, magazzini o dell'officina e relativi impianti ed apparecchiature;
- x) carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo;
- y) semi, piante, concimi e quant'altro necessario per la gestione dei parchi, giardini, verde pubblico, fossati, scoli e relativo noleggio di mezzi meccanici;
- z) attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia;
- aa) libri scolastici, sussidi didattici e materiale didattico per le scuole dell'obbligo;
- bb) impianti ed apparecchiature telefoniche, stazioni ed apparecchi radio, apparecchi di ricezione e registrazione acustica, visiva, fac-simili, controllo del traffico del centro elettronico ed informatico e del relativo materiale accessoriale e parti di ricambio;
- cc) strumenti ed attrezzature destinate al soccorso e alla protezione civile.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo i seguenti beni:
 - a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli appostamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc);
 - e) mezzi ed attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscale, montacarrozze, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 5 o alle prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 7.

Art. 7 – Servizi in economia.

- 1) Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuati negli allegati IIA e IIB del Codice, come segue:
 - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui allegato IIA, cat. 1, numero di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggerie estranei al servizio postale, di cui all'allegato IIA, cat. 2, con riferimento CPC 712, 7512, 87304;

- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato IIA, cat. 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione, di cui all'allegato IIA, cat. 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari, finanziari, escluso il servizio di Tesoreria, di cui all'allegato IIA, cat. 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili, immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici ed affini, di cui all'allegato IIA, cat. 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo, di cui all'allegato IIA, cat. 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, di cui all'allegato IIA, cat. 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica, di cui all'allegato IIA, cat. 10, numero di riferimento CPC 864;
- j) servizi di consulenza gestionale e affini, di cui all'allegato IIA, cat. 11, numeri di riferimento CPC 865, 866; compresa la predisposizione, lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k) servizi pubblicitari di cui all'allegato IIA, cat. 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gare a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari, di cui all'allegato IIA, cat. 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
- m) servizi di editoria e di stampa, di cui all'allegato IIA, cat. 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, di cui all'allegato IIA, cat. 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque, dall'inquinamento e fognatura, e alla parte quarta del D. Lgvo 03/04/2006 n. 152;
- o) servizi alberghieri, di cui all'allegato IIB, cat. 17, numero di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione, di cui all'allegato IIB, cat. 17, numero di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza, di cui all'allegato IIB, cat. 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione, di cui all'allegato IIB, cat. 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali, di cui all'allegato IIB, cat. 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e

analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

t) servizi ricreativi, culturali e sportivi, di cui all'allegato IIB, cat. 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2) Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato IIB, numero 27 "Altri servizi" del Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature, in alternativa alla fornitura in economia, ai sensi art. 6;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori a un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali di cui all'art. 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

f) servizi tecnici di cui all'art. 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differite l'esecuzione.

3) Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione dei lavori eseguiti in economia, ai sensi art. 5 o alla fornitura di beni in economia ai sensi art. 6.

Art. 8 – Interventi misti.

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al fattore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'art. 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 9 – Norme di salvaguardia.

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti, la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, delle forniture delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Titolo III

PROCEDIMENTO

Art. 10 – Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Responsabile del servizio può avvalersi di un Responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento, resta a carico del Responsabile del servizio.
3. Il Responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone, ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta.

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'art. 10, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario, secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile di cui all'art. 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario.

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il Responsabile di cui all'art. 10, richiede almeno cinque preventivi, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera d'invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione della fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici, in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta, nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli, patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il Responsabile di cui all'art. 10 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera di invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato, ragionevolmente intesa in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento delle procedure di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore a € 100.000,00;

- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a €. 100.000,00;
- d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 40.000,00;
- e) nel solo caso di servizi e forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 40.000,00.

5. Gli importi evidenziati ai precedenti commi sono da intendersi automaticamente rettificati sulla base del diritto sopravvenuto.

Art. 13 – Atti della procedura.

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza, di cui all'art. 18, o di lavori di somma urgenza, di cui all'art. 19, l'invito può essere fatto a mezzo telefax ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera d'invito, il Responsabile di cui all'art. 10 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui all'art. 10 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 14 – Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

4. Dall'esito della procedura di scelta del contraente e d'accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico, che nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni, la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa, qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 15 – Offerta economicamente più vantaggiosa.

1. Per gli interventi per i quali vi è un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto, (ad esempio fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc.), la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento, lasciando agli offerenti la più ampia possibilità

di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerta sottoforma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte, il Responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'Amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 16 – Contratti aperti.

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'art. 12, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte di volta in volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera d'invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile di cui all'art. 10 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'art. 15, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto, il Responsabile di cui all'art. 10, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorre la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 17 – Mezzi di tutela.

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. 18 – Interventi d'urgenza.

1. In circostanze d'urgenza, nelle quali sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, forniture, acquisti, somministrazioni e provviste, questa deve risultare da apposito verbale redatto dal Responsabile del Settore, in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti gli eventuali guasti avvenuti e le conseguenze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un danno per l'Amministrazione comunale e un pericolo per l'incolumità pubblica.

2. Il verbale di cui al comma 1, può essere redatto a margine di uno degli atti delle procedure.
3. Il verbale sarà trasmesso, unitamente ad una perizia sommaria delle spese, alla Giunta comunale per l'approvazione e per l'eventuale assegnazione di fondi, quando quelli assegnati al Responsabile del Settore risultino insufficienti.
4. Il Responsabile del Settore nelle more della procedura di cui al precedente comma, può comunque disporre l'immediata esecuzione delle spese, quando sussiste l'imminente pericolo o necessità di evitare ulteriori danni.
5. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D. Lgvo 267/2000 per i lavori pubblici di effettuarsi a seguito del verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
6. Sono altresì consentiti i seguenti interventi d'urgenza:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare le prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, o qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizione di beni nella misura, strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti o nella misura dello svolgimento di ordinaria procedura di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica, o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 19 – Interventi somma urgenza.

1. Per gli interventi di somma urgenza relativi a lavori e forniture, il Responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di forniture per motivi di somma urgenza, quando le circostanze riscontrate non consentano alcun indugio nel rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per la salute pubblica.
2. L'esecuzione di lavori o forniture può essere affidata, previa compilazione di un verbale di somma urgenza, con trattativa privata diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico che per primo si è recato sul posto, concordando il prezzo delle prestazioni oppure, in mancanza del consenso, ingiungendo l'esecuzione dei lavori e delle forniture sulla base dei prezzi proposti dalla stazione appaltante; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti dei lavori pubblici; in assenza di riserve, o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
3. Il Responsabile del procedimento cura la redazione di una perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione e trasmette tale perizia alla stazione appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura delle spese e per l'approvazione dei lavori e delle forniture.
4. Qualora la stazione appaltante non approvi la perizia trasmessa, il Responsabile del procedimento procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera e dei lavori realizzati.
5. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, D. Lgvo 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni e comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data sia decorso il predetto termine.

Art. 20 – Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco.

1. Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’art. 18 o i lavori di somma urgenza di cui all’art. 19 siano ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’art. 54, comma 2 del D. Lgvo 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt. 10, 18 e 19, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all’art. 10, provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 21 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili.

1. Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgvo 18/05/2001 n. 228 i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 5 e 14 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati a:
 - a) sistemazione e manutenzione del territorio;
 - b) salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico;
 - d) tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione d’anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di €. 25.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l’importo di €. 150.000,00.

Art. 22 – Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette.

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della legge 08/11/1991 n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della citata legge.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 9, comma 1 della citata legge 381/91.

Art. 23 – Disposizioni speciali per i servizi legali.

1. I servizi legali di cui all’allegato IIB, numero 21, del Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di pre-contenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a €. 100.000,00; per importi superiori si applica l’art. 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all’art. 10, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell’Amministrazione, l’incarico è affidato con provvedimento di Giunta Comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto o assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico - amministrativa;

e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti di istituto o per i quali la professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definiti volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3 lettere a), b) e c) il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione e consuntivo, in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare d'incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 24 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici.

1. Per i servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui allegato IIA, numero 12, del Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio: prestazioni attinenti alla geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, numero 12 del Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle precedenti lettere, non previste da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice: i servizi tecnici di cui al comma 1° di importo inferiore a €. 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedure negoziate con un unico soggetto individuato dal Responsabile di cui all'art. 10.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale o anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno 5 soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente.

a) possesso dei requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo, il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni d'interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo.

b) Uno o più di uno dei seguenti elementi di valutazione, relazione o preferenze:

- condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- ribasso sul prezzo previsto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possano verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

- qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - conoscenze delle materie oggetto dell'incarico effettuate sulla base di prove scritte, prove orali o test standardizzati;
 - rapporti funzionali e coordinamento con la disponibilità delle risorse interne al Comune ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio troveranno applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3), purchè nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a €. 100.000,00;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) di importo pari o superiore a €. 100.000,00, sono disciplinati dall'art. 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
- a) di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 193.000,00 sono disciplinati dall'art. 124 del codice;
 - b) di importo pari o superiore a €. 193.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 25 – Garanzie.

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a €. 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'art. 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art. 113 del Codice, per tutti gli

affidamenti di lavori di importo fino a €. 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 26 – Revisione prezzi.

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma, Codice Civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con Decreto Ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 27 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'art. 10, o se nominato dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 28 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'art. 10 o se nominato dal Direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento o di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto.
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a 6 mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo, del contratto e relativa disponibilità finanziaria;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo di contratto anche se non costituenti perizie;
- d) dell'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dei verbali di sospensione e ripresa;
- f) degli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni accorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copie degli ordini di servizi e di ogni atto ordinativo emesso nel corso del contratto;

- k) del libretto delle misure;
- l) del registro di contabilità;
- m) degli stati avanzamento;
- n) rendiconto finale delle spese controfirmato dal Responsabile del procedimento.

4. In deroga a quanto previsto al precedente comma, per i lavori di importo non superiore a € 40.000,00, si prescinde dalla compilazione dei predetti documenti. Il Direttore dei lavori se nominato o il Responsabile di cui all'art. 10, è tenuto ad apporre, sulla fattura presentata dalla Ditta appaltatrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. In assenza di atti ostantivi, tale nulla osta costituisce altresì collaudo.

5. I pagamenti sono disposti con appositi mandati sottoscritti dal Responsabile del Settore Finanziario, previo accertamento della regolarità contabile delle fatture.

6. Nel caso di lavori in economia, qualora la contabilità sia tenuta con strumenti informatici, non è necessaria la preventiva indicazione del registro.

Art. 29 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive.

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

Titolo V

DISPOSIZIONI PER LA FORNITURA E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 30 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile di cui all'art. 10, mediante ordinativo scritto.

2. L'ordinativo deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento, ecc.);
- d) le indicazioni di cui all'art. 191, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;
- e) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Per quanto concerne la garanzia, si applica quanto previsto in via generale dal precedente art. 25

4. Il Responsabile di cui all'art. 10, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
- b) il proprio visto costituente nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
- c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

5. La liquidazione è effettuata in ogni caso conformemente a quanto disposto dal Regolamento di contabilità, dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro 30 giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o dal collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 31 – Inadempimenti.

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Verifica e collaudo.

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 30 giorni dall'acquisizione; per gli interventi di importo fino a €. 100.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a €. 40.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'art. 30, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile di cui all'art. 10, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 33 – Procedure contabili.

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture, acquisti, somministrazioni, incarichi e provviste eseguite in economia, munite dell'attestazione di regolarità, saranno liquidate con provvedimento del Responsabile che ha dato esecuzione alle spese, conformemente al contenuto di cui al T.U.E.L. ed al Regolamento di contabilità, dopo che dallo stesso saranno esaminati e riconosciuti regolari i rendiconti e la documentazione prodotta.
2. Il suddetto Responsabile deve, in ogni caso, procedere alla trasmissione dell'atto di liquidazione al Servizio Finanziario almeno 15 giorni prima della scadenza del termine convenuto per il pagamento.
3. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante apertura di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli artt. 56 e seguenti del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'art. 191 comma 2 del D. Lgvo 267/2000.
4. Nei casi di cui al comma 1, i Responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per gli interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 34 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto, anche se non riportato, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 35 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 93 dello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/2011 con atto n. 41.

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2011 è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2011 al 20/12/2011;

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2011 al 04/01/2011.

Ternengo, 05/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanella Dott. Franco